

Proposta di legge "Città murate della Toscana"

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge riconosce il valore identitario e simbolico rappresentato per la Toscana dalle mura storiche, dagli edifici ad esse connessi dalle torri e dai castelli.

Tale valore è riscontrabile in ogni epoca. Infatti nel periodo storico riconducibile agli insediamenti etruschi e romani si ha la prima fase di sviluppo delle delimitazioni urbanistiche per mezzo di strutture di tipo murario ed edifici connessi.

In epoca medievale a tali strutture si dà impulso e si riscontra lo sviluppo soprattutto in chiave difensiva delle mura di cinta del perimetro urbano e trovano sviluppo i castelli, con analogo scopo di presidio prevalentemente militare.

Nell'epoca dei "liberi comuni", in coincidenza con lo sviluppo di città nelle valli quali crocevia d'incontro, di scambio commerciale e di ostello, le città murate raggiungono il loro massimo sviluppo, ma in un'ottica nuova, che si aggiunge a quella difensiva quale quella dell'accoglienza e dell'incontro.

Infine, nell'epoca Rinascimentale le mura di perimetrazione delle città raggiungono un alto valore architettonico, che si aggiunge alla valenza strategica difensiva.

Nel corso dell'800 infine si è avuto un diffuso fenomeno di rinnovamento urbanistico che ha portato al forte riadattamento e spesso all'abbattimento di ampie parti di mura storiche in molte città. Emblematico esempio è rappresentato da Firenze Capitale, che, in ragione delle esigenze di ampliamento e adattamento della città capoluogo che diviene sede della capitale del regno d'Italia, ha portato all'abbattimento di tutte le mura della riva destra dell'Arno sostituite dai Viali di scorrimento con conservazione delle sole porte storiche.

A riprova di quanto sia elevato il valore identitario delle mura per la Toscana si pensi che dei quattro capoluoghi di provincia dotati di una cinta muraria integra due si trovano in territorio toscano: Lucca e Grosseto. Inoltre, la totalità delle città capoluogo di provincia in Toscana sono dotate di cinta muraria, anche se solo parzialmente conservata o fruibile.

E' proprio dalla consapevolezza di questi elementi storici che si è ritenuto di notevole importanza e valore simbolico dal punto di vista identitario contribuire a ridare vita e piena fruibilità alle strutture murarie e agli edifici ad esse connessi, alle torri e ai castelli del nostro territorio.

A tale scopo la proposta di legge prevede l'intervento regionale in forma di contribuzione su progetti di recupero di opere di cinta muraria o di fortificazioni di carattere storico presentati dai comuni di riferimento.

La proposta si compone di 10 articoli il cui contenuto è di seguito illustrato.

L'articolo 1 illustra le finalità della legge come sopra ampiamente riportate.

L'articolo 2 stabilisce che il Consiglio regionale conceda contributi una tantum in conto capitale a favore di comuni che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi delle torri e dei castelli, mediante il ripristino dell'accessibilità ai luoghi e la creazione di percorsi culturali.

I contributi possono essere concessi entro il limite dell'80% della spesa ammissibile, e comunque non oltre il limite di 200.000 euro per comune, tramite procedura valutativa a bando. Ciascun comune può presentare una sola domanda. E' l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a dettare indirizzi per l'emanazione del bando, che deve essere pubblicato entro il 30 settembre 2016.

L'articolo 3 disciplina la presentazione delle domande di concessione dei contributi, le cui modalità specifiche troveranno comunque definizione nel bando, e stabilisce quale requisito di accesso, che i comuni possano presentare domanda purché corredata dalla presentazione del progetto definitivo o esecutivo. Inoltre, all'atto della presentazione della domanda questa dovrà essere ulteriormente corredata dalla relazione che illustra le caratteristiche e gli effetti attesi dalla realizzazione dell'intervento in riferimento alla valorizzazione edilizia e storico-culturale dei luoghi e alla loro fruibilità, nonché dal crono programma dei lavori che preveda la fine degli stessi entro il 31 dicembre 2018.

L'articolo 4, nel disciplinare l'istruttoria della domande, prevede che il Segretario generale del Consiglio regionale costituisca un'apposita commissione tecnica, individuando le professionalità tecniche necessarie alla valutazione delle domande e della documentazione allegata. L'elenco delle domande ammissibili con relativo punteggio assegnato in base alla valutazione è approvato dell'Ufficio di presidenza.

L'articolo 5, detta i criteri di priorità per la valutazione di qualità delle domande di contributo:

- a. l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo alla data di presentazione della domanda;
- b. la data di inizio lavori;
- c. la finalizzazione prioritaria del progetto di recupero delle mura storiche all'accessibilità del pubblico a spazi finora interdetti;
- d. la strategicità del progetto nel quadro del recupero delle mura storiche a funzioni di pubblico interesse connesse a interventi di carattere sociale e culturale;
- e. la presenza di percorsi attrezzati per persone disabili.

L'articolo 6 tratta dell'erogazione e della successiva verifica del rispetto degli obblighi previsti nel decreto di concessione. L'erogazione del contributo avviene, per l'intero ammontare dell'importo concesso, entro il 31 dicembre 2016. Entro il 31 gennaio 2019 i comuni beneficiari del contributo sono tenuti a presentare l'attestazione dell'avvenuto avvio dei lavori entro il termine dichiarato nel crono programma.

L'articolo 7 prevede la revoca del contributo, e quindi la restituzione delle somme erogate, nel caso vi sia inottemperanza agli obblighi predetti. Nell'ambito del procedura di restituzione è prevista la possibilità di compensazione con ulteriori somme di cui sia prevista l'erogazione a favore dei comuni inadempienti a valere sul bilancio della Regione.

L'articolo 8 prevede la possibilità per il Segretario generale del Consiglio regionale di attivare forme di collaborazione con gli uffici della Giunta regionale nelle diverse fasi di attuazione della legge.

L'articolo 9 costituisce la norma finanziaria per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni della legge, a valere per l'esercizio 2016 tramite gli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale, a seguito di apposita variazione.

L'articolo 10 stabilisce l'entrata in vigore anticipata della legge, a decorre dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.